



Corte di Appello di Roma

PRESIDENZA

FMG/ ma

RIS. 3/2020

PROT. 13466

Roma, - 8 MAG 2020

Oggetto: Ulteriori disposizioni per la prevenzione della diffusione del contagio da COVID-19 in forza del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 e del D.L. 8 aprile 2020 n. 23.-

Ai Presidenti e Consiglieri
della Corte di Appello di
Roma

Al Dirigente Amministrativo
della Corte di Appello di
Roma

Al Personale tutto
della Corte di Appello di
Roma

e p.c. Al Ministero della Giustizia
Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria,
del Personale e dei Servizi
Direzione Generale del Personale e della Formazione
Roma

e p.c. Al Procuratore Generale della Repubblica
presso la Corte di Appello di
Roma

e p.c. Ai Presidenti dei
Consigli dell'Ordine degli Avvocati del
DISTRETTO



- e p.c. Al Coordinatore dell'Unione degli
Ordini Forensi del Lazio
Avv. Luca Conti
- e p.c. All'Ing. Paolo Vendittelli
- e p.c. Alla Dott.ssa Carmela Giordano
- e p.c. Ai R.L.S.
- e p.c. Al Presidente della
ANM Lazio – Roma
- e p.c. Ai Signori
Presidenti e Dirigenti
dei Tribunali del
DISTRETTO

Si trasmette l'allegato provvedimento relativo all'oggetto.

IL PRESIDENTE DELLA CORTE F.F.
Fabio Massimo Gallo



CORTE DI APPELLO DI ROMA

IL PRESIDENTE ff.

FMG/

OGGETTO: Ulteriori disposizioni per la prevenzione della diffusione del contagio da COVID-19 ai fini dell'art. 83 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 convertito, con modifiche, in legge n. 27 del 2020.

VISTO il Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante *Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*,

VISTI il D.P.C.M. 23 febbraio 2020, recante *Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6*, e il D.P.C.M. 25 febbraio 2020, recante *Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6*;

VISTE le circolari del Capo del dipartimento per l'organizzazione giudiziaria del Ministero della giustizia del 23 febbraio 2020, del 26 febbraio 2020, del 27 febbraio 2020 e del 3 marzo 2020, tutte inerenti alla prevenzione della diffusione del contagio da coronavirus e recanti indicazioni per gli uffici giudiziari;

VISTA la nota della Prefettura di Roma del 2 marzo 2020 prot. uscita 0081917;

VISTO il decreto legge 8 marzo 2020, n. 11;

VISTO il DPCM in data 9 marzo 2020;

VISTO il DPCM in data 11 marzo 2020;

VISTA la delibera del CSM in data 11 marzo 2020, prot. P4511/2020;

VISTO il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modifiche in legge n. 27 del 24 aprile 2020;

VISTO il decreto legge 8 aprile 2020 n. 23;

VISTO il decreto legge 30 aprile 2020 n. 28;

VISTA la delibera del CSM in data 26 marzo 2020, pratica num. 186/VV/2020;

VISTO il DPCM in data 1 aprile 2020;

VISTA la circolare del Ministero della Giustizia in data 5 maggio 2020, "...prime direttive in tema di organizzazione per avvio c.d. Fase 2"

VISTA la circolare del Ministero della Giustizia in data 5 maggio 2020, "... Fase 2: acquisti e procedure di igienizzazione locali";

SENTITI i Presidenti del Settore civile e del Settore penale;

SENTITO il Procuratore Generale presso la Corte di Appello;

SENTITA la dirigenze Amministrativa della Corte di Appello;

SENTITI i C.O.A. del Distretto di Roma;

SENTITA L'Autorità Sanitaria regionale:

CONSIDERATO l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale; (così il DPCM in data 1.4.2020)

In forza dell'art. 83, p.6 del Decreto-legge 17 marzo 2020, n.18 convertito con modifiche in legge n. 27 del 24 aprile 2020,

DISPONE:

I)

DISPOSIZIONI GENERALI

A PARTIRE DAL 12 MAGGIO 2020 E FINO AL 31 LUGLIO 2020, CESSATA LA SOSPENSIONE DISPOSTA CON L'ART. 83 . 2 DEL DECRETO LEGGE .17 MARZO 2020, n.18 CONVERTITO CON MODIFICHE IN LEGGE N. 27 DEL 24 APRILE 2020, TUTTE LE CAUSE A RUOLO (CIVILI, PENALI, LAVORO) SARANNO

**TRATTATE COME DI CONSUETO, FERMA LA POSSIBILITÀ DI
EVENTUALI RINVII PER SOVRACCARICO O PER PROBLEMI
OPERATIVI.**

FINO ALLA DATA DEL 31 LUGLIO 2020 TUTTE LE UDIENZE SI SVOLGERANNO SECONDO LE MODALITÀ INDICATE DALL'ART. 83 DEL DECRETO LEGGE N. 18/2020, CONVERTITO CON MODIFICHE IN LEGGE N. 27 DEL 24 APRILE 2020.

DISPONE

la celebrazione a porte chiuse, ai sensi dell'art. 472, comma 3, cod. proc. pen. di tutte le udienze penali, ed il divieto di accesso alla Corte, per il settore penale, di soggetti diversi dagli imputati, dai difensori o da CTU nominati; e per il settore civile, di soggetti i quali non rivestano la qualità di parte, difensore o CTU.

II)

Disposizioni per le Sezioni civili, Lavoro e Famiglia e minori

Ferme le peculiarità di ciascun settore, si riconferma l'obbligo della trattazione a fasce orarie, della effettuazione fuori udienza dei rinvii, e della trattazione di tutte le cause, e non soltanto di quelle indicate nell'art. 83, comma 3, del D.L. 17.3.20 n. 18;

per lo svolgimento delle udienze, attesa la necessità di rispettare le indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della salute e di evitare "contatti ravvicinati tra le persone" potranno i presidenti di sezione valutare l'opportunità di adottare le seguenti modalità di lavoro:

- 1) far partecipare gli avvocati alle udienze successive alla data di pubblicazione del presente decreto mediante videoconferenza, comunicando ai procuratori delle parti (ed al PM, ove necessario) giorno, ora e modalità del collegamento e assicurando

- a. che sia aperto, per ogni parte processuale, un solo collegamento;
- b. che i partecipanti assicurino, per tutta la durata dell'udienza telematica, che nella stanza dove essi operano non siano presenti altre persone;
- c. che i partecipanti si impegnino a non registrare la videochiamata e a non divulgare immagini e registrazione, fornendo un numero di telefono per eventuali problemi di collegamento e un indirizzo di posta elettronica ordinaria (non certificata) per ricevere il collegamento (link) per l'attivazione per la videoconferenza.

2) Ove gli impianti a disposizione della Corte non consentano tale modalità di trattazione, le udienze potranno essere sostituite dalla trattazione in forma scritta, mediante il deposito telematico di note ed eventuali repliche, nonché - in deroga all'art. 352 c.p.c. - delle conclusioni entro la data dell'udienza già fissata per la precisazione delle conclusioni, o altra data da assegnarsi dal collegio giudicante : dal deposito delle conclusioni decorreranno i termini di cui all'art. 190 c.p.c.

3) Per le udienze di discussione delle Sezioni Lavoro, e per le materie trattate secondo il rito lavoristico, ritenuta prevalente - nel periodo fino al 31 luglio 2020 - sulla disciplina processuale la salvaguardia della salute pubblica, come previsto dai DD LL n. 11 e n. 18 del 2020, anche in considerazione del DPCM in data 1 aprile 2020, si dispone che anche le udienze ex art. 429 c.p.c. vengano sostituite dal deposito di conclusioni in via telematica nonché, mancando la possibilità di repliche in assenza di discussione, dal deposito di note scritte ed eventuali repliche, con deposito telematico del dispositivo entro dieci giorni dalla scadenza dell'ultimo termine.

4) Ove i presidenti di sezione, tenuto conto anche delle reali possibilità di funzionamento dei servizi di cancelleria, ritengano di non poter trattare con le modalità suddette, tutte le cause già fissate per i diversi

incombenti, provvederanno a rinviarle a data successiva al 31 luglio 2020, comunque quanto più possibile prossima.

3)

Per le Sezioni penali

Avuto riguardo, da un lato, alla permanenza dell'emergenza sanitaria e alla perdurante necessità di una limitata e non concomitante presenza di persone nelle aule in occasione della celebrazione dei processi oltre che di un limitato impiego di personale nelle cancellerie, dall'altro, alla necessità di una graduale ripresa dell'attività giurisdizionale, si dispone per il periodo successivo all'11 maggio la trattazione dei procedimenti penali nei termini che seguono.

Considerata la pendenza presso le sezioni penali della Corte di un numero molto elevato di procedimenti con imputati attinti da misura cautelare, dall'11 maggio al 31 luglio 2020 i presidenti delle sezioni disporranno la trattazione prioritaria di processi con imputati sottoposti a misura cautelare detentiva, individuati in relazione alla tipologia della misura applicata, alla sua durata ed alla scadenza prevista, fissando, di regola, nel mese di maggio due udienze a settimana e dal mese di giugno tre udienze a settimana. I presidenti valuteranno ogni indicazione ricevuta dai difensori in ordine alla individuazione delle date di trattazione. Le parti interessate riceveranno rituale comunicazione della nuova fissazione.

I procedimenti relativi alle altre udienze già previste in calendario e che non sarà possibile trattare saranno rinviati d'ufficio e fissati in date successive al 31 luglio. Anche in tale caso, le parti interessate riceveranno rituale comunicazione della nuova fissazione.

Attesa la priorità assicurata ai procedimenti con imputati sottoposti a misura cautelare detentiva e l'impegno delle aule previsto per la loro trattazione,

i procedimenti pendenti presso la Quinta sezione della Corte saranno fissati in date successive al 31 luglio.

Le parti interessate riceveranno rituale comunicazione della nuova fissazione.

Tutte le udienze saranno celebrate a porte chiuse ai sensi dell'art. 472 cpp ed i procedimenti verranno fissati in fasce orarie differenziate, assicurando il rispetto di ogni prescrizione vigente dettata a tutela dell'emergenza sanitaria, in particolare l'utilizzo di guanti e mascherine protettive ed il rispetto della distanza interpersonale. Analoghi accorgimenti verranno richiesti nei locali delle cancellerie.

Verrà privilegiato, ove possibile, il videocollegamento con gli istituti penitenziari.

4)

SEZIONE FAMIGLIA, PERSONA, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E MINORENNI

Sono sostituite dallo scambio di memorie tra le parti e decisa dal collegio, con lo svolgimento della camera di consiglio mediante, piattaforme di comunicazione, le udienze di seguito elencate:

RUOLO FAMIGLIA

- Procedimenti camerati, ivi compresi i procedimenti di trattazione di istanze cautelari - *Udienza di comparizione e discussione*

- Procedimenti contenziosi - *Prima udienza di trattazione e udienza di precisazione delle conclusioni*

- Procedimenti sommari ex artt. 702 bis - *Prima udienza di comparizione*

Saranno concessi alle parti, contestualmente alla fissazione dell'udienza, termini per il deposito di memorie e documenti; anche i Servizi sociali, nei casi ne sono richiesti, faranno pervenire la relazione, prima dell'udienza, entro il termine indicato. Pertanto, si dispone che le parti depositino ulteriori note fino a cinque giorni prima dell'udienza contenenti le sole istanze e conclusioni e fino a due giorni prima dell'udienza con repliche, sulle quali il collegio deciderà in camera di consiglio, da svolgersi con modalità telematiche.

Solo per le udienze di precisazione delle conclusioni, verranno accordate alle parti ulteriori termini ai sensi degli artt. 352, 190 c.p.c..

Nel caso in cui i convenuti non si costituiscano entro il giorno fissato per l'udienza, il collegio ne dichiarerà la contumacia con i provvedimenti decisori o con i quali dà ulteriore corso al giudizio.

Quando il Collegio ritenga opportuno, anche su istanza di parte, disporre la comparizione personale delle parti ovvero altri adempimenti (ascolto minori, CTU ecc.) la causa sarà rinviata a data successiva al 31.7.2020.

RUOLO MINORENNI CIVILE

- Procedimenti camerati, ivi compresi i procedimenti di trattazione di *istanze cautelari - Udienda di comparizione e discussione*

Saranno concessi alle parti, contestualmente alla fissazione dell'udienza, termini per il deposito di memorie e documenti; anche i Servizi sociali, nei casi ne sono richiesti, faranno pervenire la relazione, prima dell'udienza, entro il termine indicato. Pertanto, si dispone che le parti depositino ulteriori note fino a cinque giorni prima dell'udienza contenenti le sole istanze e conclusioni e fino

a due giorni prima dell'udienza con repliche, sulle quali il collegio deciderà in camera di consiglio, da svolgersi con modalità telematiche.

Nel caso in cui i convenuti non si costituiscano entro il giorno fissato per l'udienza, il collegio ne dichiarerà la contumacia con i provvedimenti decisori o con i quali dà ulteriore corso al giudizio.

La partecipazione dei consiglieri onorari del collegio (allo stato attuale non serviti dall'applicativo consolle) verrà garantita a) mediante la trasmissione da parte della cancelleria, a mezzo posta elettronica, degli atti depositati telematicamente nei procedimenti sopra indicati; b) mediante l'estensione delle piattaforme di comunicazione attraverso le quali si svolgerà la camera di consiglio.

Quando il Collegio ritenga opportuno, anche su istanza di parte, disporre la comparizione personale delle parti ovvero altri adempimenti (ascolto minori, CTU ecc.) la causa sarà rinviata a data successiva al 31.7.2020.

RUOLO MINORENNI PENALE

- Ai fini di una ripresa graduale dell'attività giurisdizionale penale, per consentire la migliore sperimentazione delle modalità di trattazione da remoto, si manterrà un regime di fissazione delle udienze limitato agli imputati detenuti;

- Per i procedimenti da trattarsi in camera di consiglio, la Sezione Famiglia promuoverà la conclusione di un protocollo con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, per una trattazione cartolare delle udienze, ai sensi dell'*art. 127 c.p.p.*, a mente del quale *'l'imputato e i difensori sono sentiti se compaiono'*. In tal modo, il processo potrà essere deciso dal Collegio, sulla base delle memorie dei difensori e del parere trasmesso per iscritto dal P.G., con la presenza in ufficio del solo presidente e del cancelliere verbalizzante,

all'esito della camera di consiglio svolto su piattaforma TEAM estesa a tutti i componenti del collegio, compresi gli onorari.

RUOLO PROTEZIONE INTERNAZIONALE

Per quanto concerne le cause già fissate per la precisazione delle conclusioni, si continuerà ad adottare la trattazione c.d. cartolare disciplinata dall'art. 83 VII comma lettera h del D.L. 18/2020 , trattandosi di cause che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai Difensori e dal P.G., che sono totalmente telematiche sin dal primo grado e quindi possono essere studiate dal p.c.t. e nelle quali gli Avvocati usualmente depositano atti e documenti.

Anche per le attuali inibitorie si procederà con il c.d. rito cartolare.

Al fine di depositare la sentenza nel più breve tempo possibile, le Presidenti di sezione potranno valutare di concedere termini anticipati per depositare foglio di conclusioni, comparse conclusionali e repliche, rispetto alla data originaria dell'udienza; e depositare sentenza nello stesso giorno o il giorno successivo alla originaria data d'udienza.; tale modalità sarà operativa a partire dalle udienze del mese di maggio, tramite decreti inviati all'indomani delle misure organizzative in ciascuna causa.

Per le prime comparizioni, le Presidenti di sezione potranno altresì predisporre - sentito il Foro - un modello di decreto che inviti le parti ad interloquire su eventuali questioni pregiudiziali, preliminari o sul merito; e provvedere dopo la prima udienza con provvedimento depositato analogamente a quanto già avviene per le inibitorie e che contenga anche il rinvio per p.c.

Eventuali cause che richiedano attività istruttoria saranno rinviate a data successiva al 31 luglio 2020.

5)

Restano valide ed operative, per quanto compatibili, tutte le precedenti disposizioni di questa Presidenza, della Dirigente amministrativa quanto al funzionamento dei servizi e del Dirigente dell'Ufficio NEP.

Roma,7 maggio 2020

Il Presidente della Corte f.f.

Fabio Massimo Gallo